



**REGIONE
LAZIO**

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETT. B
CO. 3 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 2025 ALL'INTERNO DELLE GRANDI
STAZIONI FERROVIARIE ITALIANE.

SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 2025
ALL’INTERNO DELLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE ITALIANE.

TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona del Dott. Paolo Giuntarelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 11/01/2024.

E

L’Impresa Grandi Stazioni Retail S.p.A., con sede in Roma, Prov. RM, Via Giovanni Giolitti, n. 34, CAP 00185, C.F. e P. IVA n. 13925511001, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 13925511001, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Cesare Salvini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura per atto Notaio Vincenzo Papi di Roma, in data 4 maggio 2022, Rep. n. 3.644/2.058, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G10550 del 08/08/2025, ha indetto una Procedura aperta per l'affidamento del servizio di comunicazione 2025 all'interno delle Grandi Stazioni Ferroviarie Italiane, il cui bando è stato pubblicato sulla piattaforma telematica STELLA con il registro di sistema: PI180296-25, Fascicolo di Sistema: FE054811 – CIG: B81290E71A;
- b) con Determinazione n. G12670 del 02/10/2025 della Regione Lazio, il Fornitore Grandi Stazioni Retail SPA è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi



allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al **5%** dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 761.920,00 al netto dell'iva (euro settecentosessantunomilanovecentoventi/00 al netto dell'iva) per un ammontare complessivo di € 38.096,00 (euro trentottomilanovantasei/00) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, il quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 28 "Clausola finale";

f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato Speciale d'appalto ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.



Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Speciale d'appalto, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto con tenuto nel Capitolato Speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale d'appalto. Resta inoltre espressamente convenuto, anche in deroga alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, che per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto il Fornitore potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate, integrate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento del servizio di comunicazione 2025 all'interno delle grandi stazioni ferroviarie italiane.



2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo di aggiudicazione pari a € 761.920,00 IVA esclusa.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti dall' art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 agli stessi patti e condizioni del presente atto.

Articolo 4 - Durata

1. La durata del contratto per l'affidamento dei suddetti servizi è di 5 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, comunicata al Fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalla Regione Lazio, fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso



remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

a) garantire il servizio oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli e modalità stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto;

b) erogare i servizi richiesti in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni solari, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente



contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto, ove applicabili.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.

2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, sono riportate nel Capitolato Speciale d'appalto.

3. Qualora la società fornitrice, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Regione sono calcolati sulla base dei prezzi unitari contenuti nell'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.



3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 – Revisione prezzi

1. Non trattandosi di un contratto di durata pluriennale, in quanto l'oggetto consiste in una fornitura da concludere entro 5 mesi, si esclude l'applicazione della clausola di revisione di prezzi.

Articolo 11 – Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. La Regione Lazio ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, anche con sopralluoghi presso le 14 grandi stazioni ferroviarie italiane, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.

Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 14 del presente Contratto.



6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'attività svolta periodo di riferimento. Tali fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e contenere il riferimento alla Gara (determinazione a contrarre), il CIG, la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete, non decorreranno i termini di pagamento.
2. Sulla base della positiva verifica effettuata dal direttore dell'esecuzione, anche con sopralluoghi presso le 14 grandi stazioni ferroviarie italiane, così come previsto dal precedente articolo 11, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito, nelle seguenti modalità:

FASE	PERCENTUALE DI PAGAMENTO	CONDIZIONE DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO	NOTE
Acconto iniziale	40%	A seguito della sottoscrizione dell'incarico e dell'avvio formale del servizio con presentazione delle attività, kick-off e piano della fornitura.	€ 304.768,00	Eroga a titolo di anticipazione per copertura attività preparatorie.
Secondo acconto	50%	All'avvio delle attività dell'area Engagement e previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento.	€ 380.960,00	Liquidazione subordinata alla verifica da parte del RUP e DEC con elaborazione di certificato di regolare esecuzione ed autorizzazione a fatturare.
SALDO	10%	A completamento delle attività e previa approvazione della relazione finale delle attività da parte della Direzione competente.	€ 76.192,00	Chiusura del servizio e liquidazione finale.

3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 14, fatta comunque salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 11 del D.lgs. 36/2023.

4. Resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a



corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore (certificato di regolare esecuzione).

5. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative al mese di riferimento. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 12. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dal Committente e da terzi.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN XX.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.

4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.



5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere economicamente meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 - Penali

1. L'Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in seguito, potrà dar luogo all'applicazione delle penali di cui al par. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP/DEC ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come riportato nel Capitolato Speciale d'appalto.
4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Regionale al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.



5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298, DPR 207/2010 e s.m.i..
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Regionale di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Articolo 16 – Verifica di conformità

1. Il presente appalto è soggetto alla Verifica di Conformità di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023.
2. La Verifica di Conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Verifica di conformità



s'intende tacitamente approvata ancorché l'atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Successivamente all'emissione dell'atto di Verifica di Conformità, l'appaltatore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l'importo in esso stabilito.

5. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, D.lgs. n. 36/2023., ha prestato la cauzione definitiva, recante n. 2453929 del 30 ottobre 2025 e rilasciata da Coface for Trade, per un importo totale pari ad € 38.096,00 (euro trentottomilanovantasei/00);

2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.



6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal RUP mediante comunicazione scritta, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni lavorativi, per porre fine all'inadempimento, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e/o di applicare una penale



equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 16 "Cauzione definitiva";
- c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
- d) nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- e) nei casi di cui all'articolo 14 "Trasparenza";
- f) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
- g) nei casi di cui all'articolo 21 "Subappalto";
- h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei servizi erogati. Resta nella facoltà della Regione Lazio di rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.



5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Articolo 20 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

d) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

e) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22;

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.

4. In caso di recesso della Regione Lazio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.



Articolo 21 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, **NON** affida in subappalto l'esecuzione delle prestazioni previste nella procedura di gara, ma si avvale della prestazione di terzi.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. 36/2023. In caso di inadempimento, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
2. È fatto assoluto divieto alla committente di cedere a terzi i crediti del servizio, senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. La cessione si configura anche nel caso in cui la ditta contraente venga incorporata in altra Società, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui quest'ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, si applica l'art. 120 del Codice dei contratti. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti



di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, etc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del Contratto, la Committente comunica, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Paolo Giuntarelli e il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Andrea Venditti.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. CESARE SALVINI il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il



quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare [REDACTED], indirizzo [REDACTED]
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Amministrazione contraente. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

***Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento o in caso di
risoluzione per inadempimento***

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 29 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Fornitore: GRANDI STAZIONI RETAIL S.p.A., PEC mediagsr@legalmail.it.
 - Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma (RM),
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) Posta elettronica certificata (PEC);

Articolo 30 - Clausola finale

1. Il sottoscritto CESARE SALVINI, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Revisione prezzi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

REGIONE LAZIO

Il Direttore
Paolo Giuntarelli

IL FORNITORE

Procuratore
Cesare Salvini